



COMUNE DI SCARNAFIGI

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI SCARNAFIGI, AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 11 DEL D.LGS. N. 175/2016.

L'anno duemilaventitre addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, per CONVOCAZIONE DEL SINDACO avvenuta mediante avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
1. GHIGO Riccardo	SINDACO	Sì
2. BOLLATI Mauro	ASSESSORE VICE SINDACO	Sì
3. HELLMANN Francesco	ASSESSORE	Sì
4. UNIA Andrea Simone	CONSIGLIERE	Sì
5. GALLO Livio	CONSIGLIERE	Sì
6. TAVELLA Maurizia	CONSIGLIERE	Giust.
7. ANGARAMO Luca	CONSIGLIERE	Sì
8. VALINOTTI Silvio	CONSIGLIERE	Giust.
9. VARETTO Luciano	CONSIGLIERE	Sì
10. TESIO Alessia	CONSIGLIERE	Sì
11. SASSA Margherita	CONSIGLIERE	Giust.
TOTALE PRESENTI:		8
TOTALE ASSENTI:		3

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signora RABINO Dott.ssa Roberta, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,
il Signor GHIGO Riccardo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 30.03.2015 ed oggetto di successiva presa d'atto con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 27.04.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (*annuale entro il 31 dicembre di ogni anno*) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18.09.2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Provvedimenti.";

TENUTO CONTO che il suddetto piano riguardava la detenzione da parte del Comune di Scarnafigi alla data del 23/09/2016 della seguente partecipazione societaria:

FINGRANDA S.p.A. quota partecipazione del Comune di Scarnafigi pari a 0,02% corrispondenti a n.ro 12 (DODICI) azioni del valore nominale complessivo di € 619,68 e che sulla base dello stesso si evidenziava quanto segue:

-"non sono riscontabili tutte le condizioni che consentono il mantenimento "senza interventi" della partecipazioni nella FINGRANDA S.p.a., già oggetto di cessione nel corso del 2014, e pertanto si rende necessaria l'adozione di un piano di razionalizzazione per la soppressione dell'unica partecipazione azionaria detenuta dall'ente (FINGRANDA S.p.a), in quanto la stessa non è finalizzata allo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e comunque sussistono almeno tre delle condizioni di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P. per la sua dismissione"

- la dismissione dovrà avvenire attraverso la liquidazione in denaro del valore della quota del socio cessato, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, avendo il Comune di Scarnafigi già espletato nel corso del 2014 con esito negativo la vendita delle azioni detenute";

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 22/11/2021 con la quale si approvava l'adesione formale del Comune di Scarnafigi all'A.T.L. del Cuneese – Valli Alpine e Città d'Arte, come parte della compagine sociale con il conseguente acquisto n. 1 (una) quota del valore nominale di € 516,00 pari allo 0,45% del capitale sociale, da liquidare annualmente su richiesta;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, l'adesione alla società consortile a responsabilità limitata *Azienda Turistica Locale del Cuneese – Valli alpine e Città d'Arte* è stata motivata dal perseguimento di interessi generali legati alla promozione turistica del territorio;

DATO ATTO che alla data del 31.12.2022 il Comune di Scarnafigi:

- continua a detenere la partecipazione societaria FINGRANDA s.p.a in quanto la procedura di liquidazione è ancora in corso - quota pari allo 0,02% corrispondenti a n.ro 12 (DODICI) azioni del valore nominale complessivo di € 619,68;
- detiene la partecipazione societaria all'A.T.L. del Cuneese – Valli Alpine e Città d'Arte – n. 1 quota pari allo 0,45% del capitale sociale del valore nominale € 516,00;

RICHIAMATA la comunicazione depositata agli atti da parte del liquidatore della società FINGRANDA s.p.a , Dott. GHIANO Federico (nota del 7.09.2018, acquisita al prot. n.ro 3100 del 10.09.2018) con la quale si portava a conoscenza dei soci che avessero presentato domanda di recesso che la procedura di liquidazione sarà assorbente nei confronti del recesso e che si procederà ad una eventuale restituzione di capitale versato soltanto al termine della procedura;

RIBADITO che la procedura di liquidazione della società FINGRANDA s.p.a. non si è ancora conclusa e che la stessa è attualmente in corso;

CONSIDERATO che la presente ricognizione costituisce adempimento obbligatorio e che anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI RESI PER ALZATA DI MANO DA N.RO 8 CONSIGLIERI PRESENTI

DELIBERA

- 1) – DI APPROVARE la ricognizione annuale delle partecipazioni detenute dal Comune di Scarnafigi, dando atto che l'ente alla data del 31.12.2022 detiene le seguenti partecipazioni azionarie:
 - FINGRANDA s.p.a. - Quota partecipazione del Comune di Scarnafigi pari allo 0,02% corrispondenti a n.ro 12 (DODICI) azioni del valore nominale complessivo di € 619,68;
 - A.T.L. del Cuneese – Valli Alpine e Città d'Arte - Quota partecipazione del Comune di Scarnafigi n. 1 quota pari allo 0,45% del capitale sociale del valore nominale € 516,00;
- 2) - DI DARE ATTO che contestualmente si approva il mantenimento della quota di partecipazione nell'ATL cuneese;
- 3) – DI DARE ATTO che è in corso la dismissione della partecipazione societaria della società FINGRANDA S.p.a. a seguito di avvio della procedura di liquidazione, coma da comunicazione del liquidatore Dott. GHIANO Federico (nota del 7.09.2018, acquisita al prot. n.ro 3100 del 10.09.2018);
- 4) – DI PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- 5) – DI DISPORRE che:
 - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
 - copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;
 - la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese dai presenti DICHIARA il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00, al fine di procedere con tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto ed alle comunicazioni necessarie.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
GHIGO Riccardo

IL SEGRETARIO
RABINO Dott.ssa Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale, ai sensi dell'art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 29/01/2024 al 13/02/2024 sul sito informatico, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.

Li, 29/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dott.ssa Roberta

E S E C U T I V I T A'

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.
Il

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.
Il 19/12/2023

Li, 29/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GARELLO Claudia